Pubblicato il 28/10/2026

Firmato digitalmente

N. 01814 /2026 REG.PROV.PRES.
N. 11226/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11226 del 2026, proposto da
Giovanni Forte, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Parisella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

nei confronti

Francesco Rea, Paolino Mitrano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16.02.2026 intitolata “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, edi conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” laddove, all’art. 16 co. 6 intitolato “Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio” esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad

esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” nonché per l’annullamento delle tabelle di valutazione A/5 e A/6 allegata all’antescritta ordinanza laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 41 e 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Dispone la notifica per pubblici proclami del ricorso ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2026.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO